

WWW.CITTADINANZATTIVA.IT

Quando una scuola può considerarsi sicura?

Una scuola può considerarsi sicura quando rispetta un insieme di **requisiti strutturali, impiantistici ed ambientali**; quando al suo interno sono applicate e controllate un **insieme di regole** e quando è presente un **coordinamento di soggetti** che, a vario titolo, si impegnano a garantire le migliori condizioni di lavoro sotto il profilo della sicurezza. In più, una scuola è sicura quando tutti i soggetti che in essa lavorano e vivono conoscono ed adottano i **comportamenti più idonei** per la sicurezza di tutti.

Una scuola sicura dovrebbe:

- **valutare i rischi**, eliminarli o quanto meno ridurli;
- **programmare la prevenzione**, fare informazione e formazione adeguate;
- **individuare le misure di emergenza**;
- **provvedere alla regolare manutenzione** di ambienti, attrezzature ed impianti.

A chi spetta manutenzione e messa in sicurezza?

Gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria in materia di edilizia scolastica spettano all'ente locale, **proprietario degli immobili** (l'art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23). Il Dirigente scolastico ha invece l'obbligo (D.lgs. 81/2008) di richiedere gli interventi necessari all'Ente locale competente.


Per le *scuole dell'infanzia* (dette anche più comunemente scuola materna), *per le primarie* (o scuole elementari) *e per le secondarie di primo grado* (la precedente denominazione era scuola media), l'ente locale competente è il **Comune**; per le *scuole secondarie di secondo grado* (o scuole superiori) e per gli Istituti artistici, l'ente competente è la **Provincia**.

I Comuni e le province hanno l'obbligo di occuparsi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, di effettuare i lavori edilizi di una certa importanza, gli interventi strutturali e gli adeguamenti degli impianti elettrici, termici, ecc, nonché di rilasciare le certificazioni di idoneità, agibilità e conformità.

Cosa è indispensabile per garantire la sicurezza delle scuole?

E' indispensabile il **documento valutazione rischi**, una relazione scritta obbligatoria per valutare i rischi presenti in un ambiente di lavoro, e dunque nella scuola, e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Esso **deve essere predisposto** in ogni istituto scolastico ad opera del **Dirigente scolastico**, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico competente, come previsto dal D.lgs 81/08.

Per redigere il documento è evidente che bisogna effettuare preventivamente una **valutazione dei rischi**: questa si effettua entrando nella scuola ed individuando, attraverso **osservazioni, analisi e misurazioni**, i pericoli presenti e l'**entità** con cui incidono sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. Oltre a queste principali sezioni, il documento di valutazione dei rischi, come stabilito dalla legge, deve contenere:



- le **procedure** da svolgere per attuare le misure individuate per la messa in sicurezza nonché i **soggetti** che devono attuarle
- l'indicazione del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)**
- l'indicazione del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**
- l'indicazione del **medico competente**
- l'indicazione delle **mansioni** che espongono a rischi specifici

E' inoltre necessario il **Piano di emergenza**, contenuto nel Documento di valutazione dei rischi. E' uno strumento operativo che deve essere predisposto in ogni scuola ad opera del **Dirigente Scolastico**. E' **obbligatorio** (D.M. 26/8/92) e ha lo scopo di informare tutto il personale docente e non docente e gli studenti, sul comportamento da tenere nel caso di una emergenza che comporti un allontanamento rapido dall'edificio scolastico.

Infine, sono indispensabili le prove di evacuazione che vanno effettuate "almeno due volte durante l'anno scolastico" (D.L.577/82). Nel corso delle stesse, deve essere verificata la "funzionalità del Piano di emergenza al fine di apportare gli eventuali correttivi per far aderire il Piano alla specifica realtà alla quale si applica". E' importante effettuare con cadenza periodica le prove di evacuazione dell'edificio, per verificare continuamente quanto studenti e personale abbiano appreso i comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza.

GLI "INDISPENSABILI" PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE SCUOLE

- il **Documento valutazione rischi**: è una relazione scritta obbligatoria per valutare i rischi presenti in un ambiente di lavoro, e dunque nella scuola, e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- il **Piano di emergenza**: ha lo scopo di informare tutto il personale docente e non docente e gli studenti, sul comportamento da tenere nel caso di una emergenza che comporti un allontanamento rapido dall'edificio scolastico;
- **le Prove di evacuazione**: vanno effettuate 'almeno due volte durante l'anno scolastico' (D.L.577/82) per verificare continuamente quanto studenti e personale abbiano appreso i comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza.

Cosa è l'assicurazione scolastica obbligatoria?

Le scuole sono obbligate a sottoscrivere una polizza assicurativa con l'INAIL per ogni alunno in quanto considerato un lavoratore.¹ Questa polizza, però, garantisce copertura assicurativa solo per gli **infortuni nel corso di attività di laboratorio e di educazione fisica**.

Per questo motivo, quasi tutte le scuole sottoscrivono una seconda polizza assicurativa che offra maggiori coperture e che viene fatta pagare alle famiglie attraverso il contributo volontario.

¹ Circolare INAIL n.19 del 4 aprile 2006.